

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. DE SANCTIS" - ROMA
30. DIC. 2015
PROT: 5786 POS: .B.A..



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Roma

Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma – tel. 0677392130 – fax. 067739 2254
PEC usprm@postacert.istruzione.it PEO : pensioni.rm@istruzione.it

MPIA00USPRM registro ufficiale
Prot. nr 30599 -Uscita -

Roma, 29.12.2015

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituzioni Educative
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia.
LORO SEDI
AL DIRIGENTE Uff. I°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32-Roma
AL DIRIGENTE Uff. IV°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma
AL DIRIGENTE Uff. V°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma
AL MINISTERO per gli AFFARI ESTERI
Direzione Generale R.C. - Ufficio V
Rep. 2 Scuole Roma
P.le della Farnesina –
00194 ROMA
All'I.N.P.D.A.P. - Via Quintavalle,32
00167 ROMA
All'I.N.P.D.A.P. - Via Beccaria,29
00196 ROMA
All'I.N.P.D.A.P. - Via Spegazzini,66
00156 ROMA.
All'I.N.P.D.A.P. - Via J.E.De Balaguer,11
00142 ROMA
Alle OO.SS.Provinciali Comparto Scuola
Loro Sedi
All' U.R.P.
SEDE

OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente educativo ed A.T.A., con decorrenza 1° settembre 2016.

Si rende noto che sono disponibili nel sito INTRANET e nel sito INTERNET < WWW. ISTRUZIONE. IT > il **D.M. prot n. 939 del 18 /12/2015** e la relativa **Circolare Ministeriale prot.40816 DEL 21/12/2015** recanti indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dall'1/09/2016, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale del comparto scuola e dell'area V- Dirigenza scolastica .

Come ogni anno , il D.M. succitato fissa, all'art. 1, il **termine finale del 22 gennaio 2016** per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola , quale termine perentorio per la presentazione, ed eventualmente delle revoche, delle domande di collocamento a riposo con effetti aventi decorrenza dal 01/09/2016 , delle domande finalizzate al trattenimento in servizio esclusivamente per il raggiungimento del minimo della pensione ex art. 509 comma 3 del D.lvo 297/94, nonché delle domande di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Inoltre , tale termine deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti , vogliono cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto, riguardo alla fattispecie in oggetto, qui di seguito si forniscono istruzioni e chiarimenti per il personale docente educativo ed ATA .

Mentre , per il personale beneficiario della IV salvaguardia, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, si attendono istruzioni dal MIUR per la presentazione della domanda di cessazione.

A) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ed A T A

ENTRO IL 22 GENNAIO 2015

In applicazione della normativa vigente, e secondo quanto precisato dal MIUR con le istruzioni sopra richiamate, il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario può presentare le seguenti domande di cessazioni dal servizio :

1. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011 (Art. 24 c.3 D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011)
2. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2014 (opzione delle donne per il trattamento contributivo ex art.1 c.9 l. 243/2004)
Si fa riserva di fornire indicazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016 che all'art 1 comma 155 ha previsto la proroga della c.d. opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2015.
3. Domanda di cessazione con i nuovi requisiti maturati entro il 31 dicembre 2016 (art. 24 c. 6 e 7, 10 D.L.201/2011 convertito in L. 22/12/2011 n. 214);
4. Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

Invece, le cessazioni d'ufficio del suddetto personale, avverranno per maturazione dei requisiti massimi anagrafici e/o contributivi maturati e posseduti entro il 31 agosto 2016 , così come precisato nelle disposizioni ministeriali alle quali sempre si rimanda.

La presentazione delle istanze di cessazione avverrà, esclusivamente on -line secondo la procedura Web POLIS per tutto il personale docente , educativo ed ATA di ruolo ed incaricato di religione.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare o comunque di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Non potranno , pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione , fatta eccezione per il personale all'estero al quale è consentito di presentare istanza anche in modalità cartacea.

Le domande di trattenimento in servizio, invece, continueranno ad essere presentate in forma

cartacea e saranno indirizzate al Dirigente scolastico che ha la competenza ad accoglierle o meno in presenza dei presupposti previsti dalle norme vigenti.

Al fine di assicurare un regolare trattamento pensionistico a coloro che cesseranno dal servizio, si ritiene utile fornire sia **indicazioni operative**, sia indicare uno **scadenziario degli adempimenti**, il cui rispetto è indispensabile per consentire all' INPS-INPDAP l'efficace e tempestivo svolgimento delle attività di liquidazione del trattamento pensionistico con effetti a valere dal 1° settembre 2016.

INDICAZIONI OPERATIVE

↳ INSERIMENTO DATI DI CESSAZIONE AL SIDI

Le segreterie scolastiche provvederanno, a convalidare al SIDI, immediatamente alla presentazione delle istanze, e comunque entro e non oltre il 28 gennaio 2016, le cessazioni, con l'apposita funzione.

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i dati delle cessazioni acquisiti al SIDI, saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.

↳ DOCUMENTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI

Come già rappresentato nello scorso anno, al fine di approntare i prospetti dei trattamenti pensionistici degli interessati, le istituzioni scolastiche dovranno inviare a questo Ufficio Scolastico, in un unico plico, consegnandolo a mano presso la segreteria dell'Ufficio X - Unità operativa VI- pensioni, piano I° stanza 106 dal 25 gennaio 2016 ed entro e non oltre il 28 gennaio 2016.

A) gli elenchi nominativi del personale scolastico che ha chiesto di cessare dal servizio ed ha prodotto istanza on-line di cessazione, con l'indicazione delle relative causali:

1. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011 (Art. 24 c.3 D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011)
2. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti previsti per la c.d. opzione donna per il trattamento contributivo ex art.1 c.9 l. 243/2004
3. Domanda di cessazione con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2016 (at. 24 c. 6 e 7, 10 D.L.201/2011 convertito in L. 22/12/2011 n. 214).
4. Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

B) gli elenchi nominativi del personale che cesserà d'ufficio per maturazione dei requisiti massimi anagrafici / contributivi entro il 31 agosto 2016, già comunicati al SIDI.

Per ciascun nominativo che cesserà dal servizio dovranno essere allegati:

- ✓ la dichiarazione dei servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. 351/1998, prodotta e sottoscritta dall'interessato, indispensabile per consentire allo Scrivente di verificare, entro i prescritti termini, il possesso, per ciascun richiedente, dei requisiti previsti per la maturazione del diritto alla pensione, nonché per determinare comunque, il trattamento pensionistico.
- ✓ la dichiarazione delle modalità di accredito dell'indennità di buonuscita.

A tal proposito si richiama la nota del MIUR prot. 19391 del 16 /12/2014, peraltro già trasmessa da questo Ufficio, con la quale è stata precisata la competenza alla trasmissione del modello TFR/1 per

il personale a tempo indeterminato , per far presente che il personale che ha optato per la trasformazione del TFS in TFR aderendo al “Fondo Espero” deve fornire indicazione circa l’adesione al Fondo ESPERO e la data di opzione al TFR al fine di consentire a questo Ufficio l’invio tempestivo alle scuole delle informazioni utili alla compilazione del modello TFR/1 .

- ✓ l’ autocertificazione circa l’assolvimento a loro favore di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto ovvero, fotocopia dell’estratto conto contributivo dell’INPS Al fine del celere espletamento delle domande di riscatto e ricongiunzione, ai sensi del D.P.R. 1092/73 e legge 29/79 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà circa eventuali istanze di riscatto e/o ricongiunzioni prodotte ed inviate all’INPDAP, ovvero fotocopie di dette istanze, utili sempre ai fini della conoscenza della maturazione del diritto a pensione.**
- ✓ **Eventuali dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà circa determine o deliberazioni emesse dall’INPDAP di riscatti, e/o ricongiunzioni ai fini pensionistici, nonché della buonuscita, con l’ indicazione del pagamento effettuato ovvero fotocopie di dette determine.** Mentre sarà utile una dichiarazione del Dirigente Scolastico, attestante l’avvenuto recupero o meno di somme dovute a titolo di riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita effettuato direttamente dalle Istituzioni Scolastiche
- ✓ **Per il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato , in particolare, dovranno essere prodotti ed allegati: Mod.PA04 (ex mod. 98.2 relativo al trattamento pensionistico) - mod. 350/P (relativo alla buonuscita) - Delibera ricongiunzione l. 29/79 - eventuali certificati servizi non di ruolo, secondo le modalità dell’ autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR.455/2000 e successive modifiche ed integrazioni .**
- ✓ **Eventuali contratti part- time del personale prossimo alla cessazione.**
- ✓ **I compensi accessori percepiti e pagati dall’Istituzione scolastica, con esclusione di quelli comunicati al Service del Ministero del Tesoro per il pagamento mediante la procedura del Cedolino Unico , al fine della comunicazione degli stessi, da parte di questo Ufficio alla sede INPS- INPDAP competente, contestualmente alla trasmissione cartacea della documentazione pensionistica .**

Per il personale delle scuole dell’infanzia e primarie è , altresì, opportuno che le istituzioni scolastiche producano d’ufficio , inviandoli unitamente alla dichiarazione di servizio dell’interessato, anche i certificati dei servizi prestati fino alla decorrenza economica della nomina in ruolo, al fine di avere un riscontro preciso con quanto dichiarato dal dipendente.

A tal proposito si suggerisce alle Segreterie Scolastiche di attivarsi , con urgenza , al fine di contattare le scuole o gli Enti interessati presso i quali il dipendente ha svolto i servizi scolastici per farsi rilasciare i relativi certificati compilati con le modalità e le specifiche previste, soprattutto per quanto riguarda la natura della nomina , l’Autorità che l’ha a suo tempo conferita , le date di inizio e fine retribuzione e l’Ente presso il quale i versamenti sono stati effettuati

↳ **PROVVEDIMENTI DI CARRIERA**

Nel rammentare la competenza , ai sensi del d.P.R. 275/99 , dell’istituzione scolastica circa l’emissione dei provvedimenti della carriera e successivi inquadramenti a decorrere dal 1° settembre 2000, si fa presente che , nel caso in cui sia stato già emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera da parte di questo Ufficio Unità Operativa V – Ruolo, ed ,ai sensi del d.P.R. 275/99, deve essere emesso un successivo provvedimento di inquadramento, le Istituzioni scolastiche sono invitate ad accertarsi, contattando l’Unità operativa V- Ruolo, che tale provvedimento sia stato già registrato dagli organi di controllo, ma soprattutto dovranno evitare di cancellare e manipolare atti

in precedenza emessi da questo Ufficio così come raccomandato nella nota prot. 24600 del 2/11/2011 di questo Ufficio .

Ai fini della correttezza dei provvedimenti di carriera, si invitano le istituzioni scolastiche a provvedere alle comunicazioni al SIDI delle assenze del personale di ruolo interruttrive delle anzianità di servizio, e ad adoperarsi per l'accertamento delle assenze ed aspettative, che comportino o abbiano comportato una interruzione dal servizio, per tutto il personale che cesserà a qualsiasi titolo dall'1/09/2016.

Qualora non sia possibile inserire al SIDI le assenze interruttrive, ed il provvedimento di carriera deve essere emesso ancora da questo Ufficio si fa presente che tali informazioni dovranno essere contenute in un prospetto con l'indicazione della data di emissione dei relativi decreti, e con **plico separato**, da quello riferito alla documentazione ai fini pensionistici, inoltrato all'Unità Operativa V- Ruolo di questo Ufficio.

Per lo stesso fine, si raccomanda di inviare anche copia degli attestati relativi a corsi di formazione seguiti dal periodo 4 agosto 1995 al 31 dicembre 1998 (ovvero fino al 01/06/1999) ai sensi del CCNL del relativo periodo, oppure attestazione negativa circa la frequenza di detti corsi. In alternativa, è ammessa, da parte del docente, la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la frequenza di detti corsi.

In assenza di tale attestazione d'ufficio o di dichiarazione personale, l'ufficio si vedrà costretto a considerare come non effettuate le ore di formazione e, quindi, ad attivare la conseguente rettifica della posizione stipendiale.

E', inoltre, necessario procedere all'invio e consegna sempre all'Unità operativa VI- Pensioni, dei provvedimenti di carriera predisposti dalle segreterie scolastiche sia manualmente (come ad esempio per i docenti di religione con incarico a tempo determinato o per il personale scolastico che vanta esecuzione di sentenze), sia attraverso le procedure presenti sul SIDI (in entrambi i casi la copia da consegnare deve essere debitamente firmata dal Dirigente scolastico e recare l'indicazione della sottoposizione al controllo della Ragioneria dello Stato) al fine di consentire all'Ufficio la determinazione della base stipendiale ai fini dell'indennità di buonuscita.

↳ ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E RELATIVA COMPETENZA

Tale adempimento resta, per il corrente anno scolastico, in massima parte nelle competenze degli Uffici Scolastici Provinciali che dovranno verificare, per ciascun dipendente, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di cessazione. Infatti, come precisato nella circolare ministeriale, **per il personale assunto in ruolo dopo il 2000 l'accertamento del diritto a pensione avverrà a cura delle Istituzioni scolastiche** che provvederanno a fornire, di conseguenza, anche le informazioni per il trattamento pensionistico direttamente all'INPS-INPDAP di competenza della sede di riferimento territoriale della Scuola ed a comunicare la cessazione della posizione stipendiale alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Nonostante, nella domanda di cessazione gli interessati dichiareranno espressamente la volontà di cessare o di permanere in servizio una volta che si stata accertata la eventuale mancanza di requisiti, **da parte di questo Ufficio verrà, comunque, comunicato al personale dimissionario trattato la eventuale non maturazione del diritto a pensione, entro la data stabilita dal succitato D.M. e comunque entro il 29 febbraio 2016**. Per coloro che non cesseranno dal servizio, le segreterie scolastiche o quest'Ufficio dovranno, a seconda dei tempi, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

↳ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE

Coloro che cesseranno con effetto dal 1/9/2016 dovranno produrre apposita domanda di pensionamento. Tale domanda, dovrà essere prodotta telematicamente, secondo le modalità

indicate sul sito INPS-INPDAP, dall'interessato all'Ente previdenziale, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda.

Si sottolinea l'importanza della presentazione della domanda di pensione in quanto legittimante l'accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell'INPS/INPDAP, ed è diversa dalla presentazione della domanda di cessazione che è interruttiva del rapporto lavorativo ed è disciplinata dalle circolari e dal D.M. sopra richiamati.

SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI

➤ DAL 25 GENNAIO 2016 AL 28 GENNAIO 2016

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dovranno provvedere, per le per tutte le cessazioni del personale docente, educativo ed ATA di ruolo: **alla trasmissione a questo Ufficio VI - Segreteria dell' Unità Operativa VI -Pensioni, piano I° stanza 106**

- ❖ degli elenchi dei nominativi dei cessati di cui al punto *sub A*)
- ❖ degli elenchi dei nominativi dei cessati di cui al punto *sub B*)

corredate della documentazione utile come sopra indicata

➤ ENTRO IL 2 MARZO 2016

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dovranno provvedere, per il personale docente, educativo ed ATA di ruolo, **alla trasmissione a questo Ufficio VI - Segreteria dell' Unità operativa VI -Pensioni, piano I° stanza 106 ,dei provvedimenti di risoluzioni unilaterale del rapporto di lavoro al compimento delle anzianità massime di servizio in applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008,così come modificato dal D.L.90/2014 convertito in legge 114/2014**, individuate secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali alle quali sempre si rimanda e complete della documentazioni di cui sopra indicata utile per le cessazioni.

➤ ENTRO IL 30 MAGGIO 2016

Questo Ufficio redigerà l'elenco definitivo del personale docente educativo ed A.T.A. che, a seguito della accertamento dei requisiti pensionistici, di propria competenza cesserà dal servizio con decorrenza 01/09/2016, e lo invierà alle scuole di Roma e provincia. Le segreterie scolastiche avranno cura di verificare che i nominativi del personale incluso nell'elenco suddetto coincidano con i dati delle cessazioni in loro possesso e da loro acquisiti al SIDI, segnalando eventuali discordanze a questo Ufficio. Le segreterie scolastiche, inoltre, provvederanno a comunicare alla Ragioneria territoriale dello Stato, per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, sulla base di tali elenchi, la conseguente sospensione degli emolumenti di attività di servizio.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato.

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione delle Istituzioni Scolastiche ed uffici in indirizzo.

IL DIRIGENTE
F.to Rosalia Spallino



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale delle Scuole
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0040816 - 21/12/2015 - USCITA'

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. 939 del 18.12.2015. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non ricentra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzioni Generali per il Personale scolastico.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 939/2015 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2016.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga dell'opzione donna al 31 dicembre 2015, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fornite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande.

Disposizioni in materia di salvaguardia.

Come noto, L'INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all'articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.

A tale riguardo, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fornite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'articolo 1, il termine finale del **22 gennaio 2016** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2016.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzioni Generali per il Personale scolastico

sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 22 gennaio 2016.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il **19 febbraio 2016**. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) **presentazione della domanda on-line** accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2) **presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) **presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, **compiendo 66 anni e sette mesi** di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

- al compimento, entro il 31 agosto 2016, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2016

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - D.C. Pensioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE